

COMUNE COREGLIA LIGURE

Provincia di GENOVA

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione*
- Art. 2 Diversificazione tariffaria*
- Art. 3 Fabbricati inagibili o fatiscenti*
- Art. 4 Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva*
- Art. 5 Immobili appartenenti a più soggetti*
- Art. 6 Norma di rinvio*
- Art. 7 Entrata in vigore*

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le fattispecie in materia di Imposta comunali degli immobili per cui la Legge attribuisce potere regolamentare ai Comuni.

Art. 2

Diversificazione tariffaria

1. E' facoltà del Comune in sede, di determinazione dell'aliquota, diversificarla, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla Legge, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.

Art. 3

Fabbricati inagibili o fatiscenti

1. L'inagibilità o fatiscente è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione

2. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o faticienza con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Art. 4

Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva

1. Entro il giorno 30 del mese di giugno di ciascun anno i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti, al tributo, e le cause che hanno determinato di diritto, ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo il numero civico, l'interno.

2. Su proposta del responsabile dell'applicazione del tributo la Giunta comunale approva il modello per la comunicazione di cui al comma precedente. Tuttavia si considerano valide anche le comunicazioni non redatte sul modello predetto, purché contengano tutti i dati necessari.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possessore spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta.

In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a giorni 10 se residente e a giorni 15 se residente fuori Comune.

Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.

4. Il Comune cura la pubblicazione di un manifesto contenente gli adempimenti di cui al presente articolo mediante affissione nei luoghi pubblici e all'albo pretorio almeno 15 giorni prima della scadenza.

L'omessa dichiarazione comporta una sanzione *pecuniaria* di £. 200.000 per ciascuna unità immobiliare.

Art. 5

Immobili appartenenti a più soggetti

1. Nel caso di contitolarità su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari ha effetto liberatorio per gli altri.

Art. 6

Norma di rinvio

1. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni si fa rinvio allo specifico regolamento.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina tutte le fattispecie in materia di Imposta Comunale sugli Immobili per le quali la legge attribuisce potere regolamentare ai Comuni.

Art. 2 – Diversificazione Tariffaria

1. E' facoltà del Comune, in sede di determinazione dell'aliquota, diversificandola, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla Legge, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati.
2. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche.
3. Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:
 - ◆ Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - ◆ Gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex – I.A.C.OP.;
 - ◆ Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - ◆ Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà e cedute in uso gratuito e utilizzata come residenza anagrafica dai parenti in linea retta ascendenti o discendenti di primo grado;
 - ◆ Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio italiano, a condizione che non risultino locate;
 - ◆ Le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'art. 817 del C.C. e cioè indipendentemente dal loro numero e classificate a catasto urbano come C2 e C6. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi dell'abitazione principale e delle pertinenze così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente;

Art. 3 – Fabbricati inagibili/fatiscenti

1. L'inagibilità o fatiscenza dei fabbricati è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o

faticenza con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, art. 15.

Art. 4 Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva

1. Entro il giorno 30 del mese di giugno di ciascun anno i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti, al tributo, e le cause che hanno determinato di diritto, ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo il numero civico, l'interno.
2. Su proposta del responsabile dell'applicazione del tributo la Giunta comunale approva il modello per la comunicazione di cui al comma precedente. Tuttavia si considerano valide anche le comunicazioni non redatte sul modello predetto, purché contengano tutti i dati necessari.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possessore spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a giorni 10 se residente e a giorni 15 se residente fuori Comune. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.
4. Il Comune cura la pubblicazione di un manifesto contenente gli adempimenti di cui al presente articolo mediante affissione nei luoghi pubblici e all'albo pretorio almeno 15 giorni prima della scadenza. L'omessa comunicazione comporta una sanzione amministrativa di £. 200.000 per ciascuna unità immobiliare.

Art. 5 – Immobili appartenenti a più soggetti

1. Nel caso di contitolarità su un medesimo immobiliare dei diritti reali da parte di più soggetti, la dichiarazione fatta da uno dei contitolari esclude dall'obbligo tutti gli altri a condizione che:
 - a) siano indicati gli estremi identificativi dei contitolari;
 - b) siano indicate le percentuali dei diritti reali di ciascun contitolare.

Art. 6 – Norma di rinvio

1. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni, le agevolazioni e le sanzioni si fa rinvio allo specifico regolamento ed alle discipline legislative in vigore.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.